



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI
PROVINCIA DI PISA

DETERMINAZIONE N. 185 DEL 19/05/2021

Oggetto :

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELL'ARCH. CLAUDIA CAROTI DA PARTE DEL COMUNE DI CHIANNI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

PREMESSO che l'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 stabilisce espressamente che *“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza”*;

POSTO che detta disposizione normativa consente ad un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato, di effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

PRESO ATTO della nota in data 10.05.2021, registrata al protocollo generale dell'ente al n. 0010995, con la quale il Comune di Chianni fa richiesta a questo Ente della autorizzazione ad avvalersi, ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della legge 311/2004, della prestazione lavorativa dell'Arch. Claudia Caroti, dipendente di questo comune, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, classificato nella categoria D, posizione economica D1, con profilo professionale di Specialista tecnico, assegnato al Servizio Risorse per le imprese e il territorio;

VALUTATO che detta prestazione lavorativa dovrà espletarsi fino al 31.12.2021, per un monte ore

massimo di 6 ore settimanali;

RICORDATO quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001, secondo cui *“ gli impieghi pubblici non sono cumulabili (...) salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali ”*;

CONSIDERATO quanto precisato dal Consiglio di Stato, sez. I, nel Parere 3764/2013 secondo cui l'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, si configura come normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall'art. 53, comma 1 del d.lgs. 165/2001, consentendo l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali;

RICHIAMATA in merito la deliberazione della Corte dei Conti, sez. Autonomie, n. 23/2016, che dà indicazioni sulla corretta modalità attuativa dell'istituto in questione;

TENUTO CONTO del nulla osta in data 18.05.2021, formulato in merito dal Responsabile del Servizio risorse per le imprese e il territorio, Arch. Nicola Barsotti;

VALUTATO che non sussistono motivi di incompatibilità tra l'attività prestata dall'Arch. Claudia Caroti presso questo ente e quella che la medesima andrebbe a prestare presso il Comune di Chianni;

RITENUTO di poter rilasciare autorizzazione all'utilizzo dell'Arch. Claudia Caroti da parte del Comune di Chianni, ai sensi del più volte richiamato art. 1, comma 557, della legge 311/2004;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- la legge 311/2004 con particolare riferimento all'art. 1, comma 557;
- i vigenti CCNL di comparto;
- il Decreto sindacale n. 3 del 10.05.2021, con il quale è stata temporaneamente attribuita allo scrivente la responsabilità del Servizio Affari generali dell'Ente fino alla data del 11 giugno 2021, salvo la possibilità di revoca prima della naturale scadenza, a seguito di individuazione del nuovo responsabile del Servizio Economico – Finanziario;

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare l'utilizzo della dipendente Arch. Claudia Caroti da parte del Comune di Chianni ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004;
2. Di dare atto che l'Arch. Claudia Caroti presterà la propria attività lavorativa presso il Comune di

Chianni fino al 31.12.2021 e per un monte ore massimo di 6 ore settimanali;

3. Di dare atto che Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è il Responsabile del Servizio Affari generali;
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
5. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni.

Il. Resp. Servizio Affari Generali
Segretario Comunale
Dott. Alfredo Priolo

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture: